MONOGRAFIA

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

ANNO XVIII

Reg. Trib. Di Milano N. 174/67 del 29 maggio 1967-ISSN 0300-3485

Redazione

Direttore editoriale Prof. Giancarlo Ruffo

Direttore scientifico Prof.ssa Paola Fossati

Progetto grafico di copertina ed impaginazione Luca Modolo

Hanno collaborato a questo numero

Dott.ssa Mara Beghetto Prof. Arcangelo Gentile Prof.ssa Luciana Rossi



REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI, G. RUFFO

INDICATORI DI BENESSERE ANIMALE NELLA SPECIE BOVINA E RIFLESSI PRATICO-APPLICATIVI IN SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

ANIMAL WELFARE INDICATORS IN THE BOVINE SPECIES AND PRACTICAL-APPLICATION REFLEXES IN VETERINARY PUBLIC HEALTH

MARA BEGHETTO (1), ARCANGELO GENTILE (2), PAOLA FOSSATI (3), LUCIANA ROSSI (4) GIANCARLO RUFFO (5)

- (1) DVM, Dirigente Veterinario Servizio di Sanità Animale, AULSS 8 Berica di Vicenza, Dipartimento di Prevenzione (Italy)
- (2) DVM, Specialista in "Sanità e gestione dei bovini" (EBVS), Professore ordinario di Semeiotica, Patologia Medica e Clinica Medica degli Animali da Reddito, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università Alma Mater Studiorum, Bologna, (Italy)
- (3) DVM, Ricercatore universitario, Professore aggiunto, Specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria, Medicina Legale Veterinaria, Legislazione Veterinaria, Protezione Animale e Deontologia, Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 'Carlo Cantoni', Università degli Studi di Milano, (Italy)
- (4) DVM, PhD, Professore Associato di Nutrizione animale, Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 'Carlo Cantoni', Università degli Studi di Milano, (Italy)
- (5) DL, PhD, Professore Associato di Medicina Legale Veterinaria e Legislazione Veterinaria, Medicina Legale Veterinaria, Legislazione Veterinaria, Protezione Animale e

4

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI, G. RUFFO

Deontologia, Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 'Carlo Cantoni', Università degli Studi di Milano (Italy)

Riassunto

Gli Autori esaminano gli indicatori di benessere animale relativamente alla specie bovina, con particolare riferimento alla bovina da latte. Il presente lavoro propone un approccio pratico all'Area funzionale della Sanità Animale, considerando il tema del benessere animale come concetto integrato, la normativa vigente -orizzontale e verticale-, il sistema di epidemiosorveglianza (Classyfarm) e la biosicurezza in allevamento.

Abstract

The authors examine animal welfare indicators for the bovine species, with particular reference to dairy cow. This work proposes a practical approach to the Functional Area of Animal Health, considers the issue of animal welfare as an integrated concept, the current legislation –horizontal and vertical-, the epidemic surveillance system (Classyfarm) and biosecurity in breeding.

Parole chiave: legislazione, indicatori, benessere animale, specie bovina, bovina da latte, Sanità Pubblica Veterinaria, Sanità Animale, sistema di epidemiosorveglianza, biosicurezza.

Key words: law, indicators, animal welfare, bovine species, dairy cow, Veterinary Public Health, Animal Health, epidemic surveillance system, biosecurity.

INTRODUZIONE

Con il presente contributo, gli Autori esaminano l'applicabilità della legislazione in materia di benessere della specie bovina, in particolar modo della bovina da latte, con il fine di individuare, a livello pratico, il ruolo degli indicatori di benessere animale per tale specie.

Il lavoro vuole rappresentare un contributo sia per i colleghi liberi professionisti buiatri, che si interfacciano quotidianamente con questa tematica, che per i colleghi veterinari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che effettuano i controlli ufficiali.

Il settore degli animali da reddito costituisce da sempre il riferimento delle produzioni zootecniche e, su ampia scala, la fonte primaria di profitto per gli allevatori.

L'importanza che in passato veniva attribuita agli animali stava nel fatto che

5

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI, G. RUFFO

rappresentavano una fonte di reddito e, in quanto tali, erano oggetto di attenzioni da parte dell'uomo, soprattutto sotto il profilo sanitario.

Operatori e veterinari hanno constatato che gli animali accuditi in condizioni di 'benessere' aumentavano le. loro performance, sotto il profilo sia riproduttivo, sia sotto profilo produttivo.

Inoltre, nel corso del tempo, si è modificato profondamente il rapporto uomo-animale passando da una visione successivamente utilitaristica ad antropocentrica, una visione zoocentrica, attuale, che incentra maggiormente le attenzioni sull'animale, inteso non più solo ed esclusivamente come "oggetto fonte di profitto" ma "essere senziente" o. come semplicemente, come "animale in quanto tale" e, dunque, capace di provare stati di dolore, di sofferenze e di angoscia.

Proprio per questo motivo, è stata data sempre un'attenzione maggiore concetto e alle condizioni di benessere degli animali da parte anche dell'opinione pubblica, e di riflesso, da parte del legislatore comunitario e nazionale. Nel corso degli anni, a partire dal 1960 in poi, hanno 'tradotto' le 5 libertà fondamentali, i fondamenti di principi etologia e i sanitari. disposizioni di legge, rendendoli 'comportamenti' obbligatori e cogenti in materia di benessere animale senza tuttavia escludere l'esigenza relativa all'interesse produttivo degli allevatori e agli standard produttivi.

Pertanto, nel corso degli anni successivi, il legislatore, andando anche incontro alle richieste di una opinione pubblica sempre più sensibile nei confronti degli animali, ha emanato norme sempre più dettagliate e nuovi comportamenti giuridici nei confronti degli animali allevati per scopi zootecnici.

Ş

IL BENESSERE ANIMALE NELL'ALLEVAMENTO BOVINO

La nascita del benessere animale e il "concetto integrato" di benessere

Il concetto di *Animal Welfare* nasce nel 1965 con il *Brambell Commitee Report*, nel quale si definivano le cinque libertà:

- o libertà da fame, sete, malnutrizione;
- o libertà dalla costrizione di vivere in un ambiente disagevole;
- libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie;
- o libertà di esprimere un comportamento normale;
- o libertà dalla paura.

Successivamente, nel 1997, il Trattato di Amsterdam nel Protocollo sulla Protezione e Benessere degli animali riconosce gli animali come *esseri senzienti* e, ancora, il Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 dagli Stati membri dell'Unione Europea, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ribadisce il concetto di animale come *essere senziente*, rafforzando il diritto che hanno gli animali al benessere,

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI, G. RUFFO

specialmente se tali animali sono destinati alla produzione alimentare per l'uomo ("animali Dpa").

Per quanto concerne il benessere animale della specie bovina, il D. Lgs. 26 Marzo 2001, n. 146, stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, senza tuttavia dare indicazioni specifiche relative alle singole poste o limiti di superfici.

Per i vitelli, le condizioni di benessere animale sono disciplinate dalla normativa specifica (orizzontale), il D. Lgs. 7 Luglio 2011, n. 126, (ultimo di una serie di decreti legislativi) che stabilisce i requisiti minimi di allevamento di vitelli e le norme minime per la loro protezione. Nell'analisi della normativa, si prende in esame la definizione di benessere animale come "concetto integrato", legato non solo alla salute animale o alle condizioni di allevamento previste dalla legislazione stessa, ma anche alla sicurezza alimentare

(garanzia fondamentale che chiede il Legislatore comunitario con il Reg. CEE n. 178/2002), al metodo di allevamento e alla sanità degli animali allevati.

Di conseguenza, il sistema normativo attinente al benessere animale si è profondamente evoluto, spostando l'attenzione su una prospettiva più ampia, fino a parlare di benessere animale come "concetto integrato".

Al centro del concetto integrato di benessere animale si pone Classyfarm, che consiste in un sistema di di rischio categorizzazione degli allevamenti, finalizzato a valutare il benessere animale stesso correlato

strettamente alle misure di biosicurezza previste dal Reg. UE n. 429/2016 in materia di Sanità animale, indispensabili per prevenire in allevamento l'ingresso e la diffusione di malattie animali trasmissibili.

Classyfarm ha introdotto linee guida secondo regole uniformi, sia per l'allevatore-con il fine di poter in tal modo migliorare il suo allevamento-, sia per i veterinari liberi-professionisti e per i veterinari ufficiali, al fine di effettuare un'omogenea valutazione del rischio tra differenti allevamenti, nell'ottica del principio "One Health".

In Italia, la materia del *benessere* animale rientra nelle competenze del Ministero della Salute e viene correlata sia alla salute animale sia alla sicurezza alimentare; il benessere animale è parte integrante delle filiere agroalimentari e rappresenta uno dei criteri di gestione obbligatori (CGO) che costituiscono la *Baseline* per le produzioni animali, entrando a far parte della condizionalità (Decreto del Ministero della Salute n. 1867 del 18/01/2018).

Tale concetto integrato di benessere animale non può prescindere dal fatto di essere strettamente collegato e influenzato dalle seguenti variabili:

- metodo di allevamento (management zootecnico);
- o *ambiente*;
- o densità di popolazione;
- o alimentazione;

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI, G. RUFFO

- personale;
- trasporto;
- macello.

Con la predisposizione del Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA), Ministero della Salute verifica l'attuazione delle norme minime di protezione degli animali in allevamento, durante il trasporto e al macello e il rispetto dei parametri di benessere animale attraverso controlli programmati.

Il piano, attuato dai Servizi Veterinari regionali, dalle Province Autonome e dai Servizi Veterinari territoriali (AUSL), prevede una serie di controlli percentuali minimi annui, differenziati in base alle specie considerate e al numero di allevamenti da controllare (Tabella I).

Tabella I: Programmazione minima dei controlli su base annuale previsti dal Piano Nazionale Benessere Animale (fonte: Piano Nazionale Benessere degli animali da reddito-Ministero della Salute)

SPECIE	ALLEVAMENTI DA CONTROLLARE	% MINIMA ANNO
Vitelli a carne bianca	TUTTI	15%
Suini	>40 capi o >6 scrofe	15%
Ovaiole	Tutti	15%
Broiler	>500 capi	15%
Altri bovini	>50 capi	
Struzzi	>10 capi	
Tacchini e altri avicoli	>250 capi	
Conigli	>250 capi	7
Ovini	>50 capi	In totale 25% degli
Caprini	>50 capi	allevamenti delle specie
Bufali	>10 capi	considerate presenti sul territorio di competenza
Cavalli	>10 capi	territorio di competenza
Animali da pelliccia	Tutti	
Pesci	Tutti	

IL BENESSERE ANIMALE DEL **BOVINO ADULTO:** LA NORMATIVA ORIZZONTALE

protezione degli animali allevamento e le misure minime da osservare affinché sia garantito il benessere animale sono disciplinate dal D. Lgs. 26 Marzo 2001, n. 146,

attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

La specie bovina, e in particolare il bovino adulto, rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 146/2001, mancando per tale categoria una propria normativa verticale e specifica.

8

M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

- Il D. Lgs. n. 146/2001 stabilisce che proprietari, custodi e detentori degli animali debbano:
- adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili (articolo 2, comma 1, lettera a) nonché
- o allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi in conformità alle disposizioni di cui all'allegato (articolo 2, comma 1, lettera b).

Nel rispetto dell'Allegato richiamato dall'art. 2, le Autorità sanitarie territorialmente competenti dispongono ispezioni per la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni attinenti:

- o al personale;
- o al controllo degli animali;
- o alla registrazione dei trattamenti;
- o alla libertà di movimento;
- o ai fabbricati e locali di stabulazione;
- agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati;
- agli impianti automatici o meccanici;
- o ai mangimi, acqua e atre sostanze;
- o alle mutilazioni e altre pratiche;
- o ai procedimenti di allevamento.

IL BENESSERE ANIMALE DEL VITELLO: LA NORMATIVA VERTICALE

La protezione dei vitelli in allevamento, contrariamente al bovino adulto, è disciplinata da una specifica normativa (normativa verticale), il

D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 126, attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, e che ha abrogato il D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331, abrogativo a sua volta del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533.

Il D. Lgs. n. 126/2011 stabilisce che nessun vitello di età superiore alle otto settimane dev'essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo al fine del trattamento diagnostico e terapeutico e che ogni recinto individuale per vitelli non deve avere muri compatti ma pareti traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra vitelli (articolo 3, comma 1, lettera a)).

Inoltre, secondo l'articolo 3, comma 1, lettera b), per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio minimo per ciascun vitello deve essere pari ad almeno:

- -1,5 metri q. per ogni vitello di peso vivo < 150 kg
- -1,7 metri q. per ogni vitello di p.v. > o = 150 kg ma < 220 kg

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

-1,8 metri q. per ogni vitello di p.v. > o = 220 kg

Pur ricordando che *le disposizioni di cui* al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento, l'Allegato I al D. Lgs. n. 126/2011 stabilisce i requisiti generali per l'allevamento dei vitelli, ponendo attenzione alle seguenti condizioni:

- utilizzo dei materiali per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature;
- gestione dei parametri ambientali (circolazione dell'aria, polvere, temperatura, umidità, gas);
- o ispezione e gestione degli impianti automatici e meccanici;
- garanzia di un'illuminazione naturale o artificiale adeguata;
- o numero di ispezioni giornaliere dei vitelli da parte del proprietario;
- divieto di legare i vitelli (unica eccezione per quelli stabulati in gruppo, per il tempo massimo di un'ora al momento della somministrazione del latte);
- garanzia di un'adeguata pulizia e disinfezione di stalla, recinti, attrezzature e utensili;

- costruzione di pavimenti idonei ad evitare lesioni o sofferenze agli animali;
- o garanzia di un'alimentazione adeguata ad età e peso dei vitelli e di un'idonea nutrizione.

Anche se precedente al D. Lgs. n. 126/2011, si riporta la Nota Min. Sal. Prot. n. DGVA/10/27232-P del 25 luglio 2006 "nota esplicativa delle procedure per il controllo benessere animale negli allevamenti di vitelli-applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, come modificato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331", in cui il Ministero della Salute specifica le attività che deve svolgere il Veterinario Ufficiale nel corso dell'ispezione in allevamento per quanto riguarda la verifica dei requisiti del benessere animale, tra le quali figurano:

-verifica della presenza e della conformità del registro dei trattamenti;

-verifica della presenza e della conformità del registro di carico scarico;

-verifica dell'introduzione in allevamento di animali scortati da eventuale passaporto e dal modello 4;

-verifica della corretta identificazione e registrazione in banca dati anagrafe zootecnica di ciascun vitello, che deve essere dotato di marche auricolari conformi alla normativa;

-verifica della presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche.

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

Inoltre, all'interno di tale Nota, il Ministero pone in evidenza gli aspetti attinenti a:

- -i requisiti strutturali dei fabbricati e degli impianti;
- -i requisiti generali della gestione dell'allevamento:
- -gli interventi veterinari;
- -la gestione del vitello dalla nascita al momento della cicatrizzazione del cordone ombelicale.

In merito ai *requisiti strutturali dei* fabbricati e degli impianti, sono presi in considerazione l'utilizzo del grigliato e del fessurato (in legno o in cemento) e il cemento pieno con lettiera o tappetini in gomma.

Mentre le prime due tipologie di pavimentazione, grigliato e fessurato, favoriscono una buona evacuazione di feci, urine e foraggio e, pertanto, garantiscono anche una migliore pulizia della lettiera, il cemento pieno (quello con lettiera è obbligatorio per i vitelli di età inferiore alle due settimane) con lettiera in paglia o in pula di riso, dotata di buon confort e di ottimo potere assorbente, richiede comunque una maggiore manodopera per la gestione e la pulizia della lettiera stessa.

A differenza della legislazione sul benessere dei suini (D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 122 -attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini-, la quale definisce la dimensione dei travetti e le fessure del grigliato), per i vitelli "è sufficiente che le distanze tra i travetti o i

diametri dei fori siano sempre inferiori al diametro del piede dei vitelli stabulati, inoltre i bordi dei travetti non devono essere taglienti per evitare lesioni agli arti" (Nota Min. Sal. Prot. n. DGVA/10/27232-P del 25 luglio 2006).

Per quanto concerne *i requisiti generali* della gestione dell'allevamento, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- garanzia di un numero sufficiente di addetti con competenze in grado di gestire i vitelli;
- controllo degli animali nei locali di stabulazione 2 volte al giorno, per vitelli stabulati all'aperto 1 volta al giorno;
- pulizia e disinfezione di fabbricati, recinti, attrezzature, utensili, secchi, poppatoi, mangiatoie;
- o controllo del microclima (valutazione dei parametri ambientali);
- rimozione di escrementi e urina (valori idonei: 10 ppm di ammoniaca, 70-80% di umidità, minimo 4 ricambi d'aria/ora);
- ispezione giornaliera di ogni impianto automatico o meccanico;
- divieto di legare i vitelli, salvo per i vitelli stabulati in gruppo per massimo un'ora al momento della somministrazione di latte;
- divieto di mettere la museruola ai vitelli;

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



11

M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

- divieto di tenere i vitelli costantemente al buio (i vitelli devono poter disporre di luce naturale o artificiale);
- o somministrazione di un'adeguata alimentazione, in rapporto ad età, peso ed esigenze comportamentali e fisiologiche (tenore di ferro per ottenere un tasso di emoglobina di 4,5 mmol/litro; fibra a partire dalla seconda settimana di età) e di un'idonea nutrizione almeno due volte al giorno;
- o assunzione di colostro bovino entro sei ore dalla nascita.

In merito agli *interventi veterinari*, si considerano i seguenti aspetti:

- i vitelli superiori alle otto settimane di vita possono essere tenuti in box singoli solo per problemi sanitari o comportamentali motivati e documentati da parte del veterinario (anche attraverso annotazione sul registro dei trattamenti);
- o sono vietate le mutilazioni salvo cauterizzazione dell'abbozzo corneale (entro le tre settimane di vita e sotto controllo del veterinario) e taglio della coda (purché eseguito da un veterinario a fini terapeutici certificati e registrati).

Infine, per quanto riguarda la gestione del vitello dalla nascita al momento della cicatrizzazione del cordone ombelicale, il legislatore sancisce:

o di somministrare al vitello il colostro entro sei ore dalla nascita

- (trasferimento dell'immunità passiva tramite l'assunzione di anticorpi con il colostro, efficace quando le IgG sieriche sono maggiori o uguali a 1 g/dl);
- che lo spostamento del vitello dall'azienda di origine sia effettuato non prima dei dieci giorni dalla nascita in modo da garantire una completa cicatrizzazione del cordone ombelicale (si ricorda che il Reg. n. 1/2005/CE stabilisce che sopra ai 100 Km sono inidonei al trasporto i vitelli sotto i dieci giorni di vita).

§

CLASSYFARM: IL SISTEMA DI EPIDEMIOSORVEGLIANZA

Classyfarm, come è stato anticipato nell'introduzione, è un sistema integrato in grado di categorizzare il rischio, istituito dalla Direzione della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute e realizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Università degli Studi di Parma e raccoglie, gestisce e interscambia dati ed informazioni tra Autorità operatore ed competente, utilizzando il sistema Vetinfo collegato alla Banca Dati Nazionale.

L'obiettivo Classyfarm è quello di tutelare maggiormente la sanità pubblica e il benessere animale attraverso una programmazione degli interventi di prevenzione, garantiti attraverso la condivisione dei dati raccolti in autocontrollo dall'operatore con le

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

Autorità sanitarie competenti e i veterinari aziendali in modo da poter individuare tempestivamente i fattori di rischio di ogni allevamento.

Il sistema Classyfarm è basato essenzialmente sulla prevenzione, in quanto mira a creare una migliore collaborazione tra operatori e Autorità competenti, in sintonia, peraltro, con i recenti regolamenti comunitari in materia di controlli ufficiali, sanità animale, benessere, sicurezza alimentare e farmaco.

La valutazione del livello di rischio rilevato in allevamento consente agli operatori di conformarsi e recepire a pieno l'impostazione della recente normativa europea in materia di Animal Health Law e di poter "interfacciarsi" con i veterinari che svolgono i controlli ufficiali.

Al riguardo si sottolinea il ruolo fondamentale che svolge il veterinario come garante della salute pubblica tra l'operatore e l'autorità competente: consulente dell'operatore nella gestione dell'allevamento al fine di migliorare le condizioni di sanità e benessere animale, collaboratore dell'autorità competente in merito agli adempimenti previsti dai Regolamenti comunitari in materia di sanità animale.

Anche al fine di garantire condizioni di un maggior benessere animale, i parametri oggetto di valutazione, quali,

- -il benessere animale,
- -la biosicurezza.
- -i parametri sanitari e produttivi,

- -l'alimentazione animale,
- -il consumo dei farmaci,
- -le lesioni rilevate al macello,

si incardinano nel "concetto integrato" di benessere animale e contribuiscono a definire Classyfarm come sistema di categorizzazione del rischio e di ausilio all'epidemiosorveglianza.

Il sistema Classyfarm rappresenta uno strumento efficace per rafforzare la prevenzione delle malattie animali, la lotta all'antimicrobico resistenza e rendere più efficiente il controllo ufficiale da parte delle Autorità sanitarie competenti, allo stesso tempo, offre agli allevatori le condizioni per migliorarsi e tendere all'eccellenza.

La nuova piattaforma elabora i dati raccolti dall'Autorità sanitaria competente durante lo svolgimento dei controlli ufficiali, quelli messi a disposizione da sistemi già in uso e quelli dell'autocontrollo resi disponibili dall'operatore.

In considerazione della volontarietà dell'adesione al sistema del Veterinario aziendale, laddove l'operatore non aderisca, ogni allevamento censito in BDN, esclusi quelli per autoconsumo o familiari, sarà comunque categorizzato in base al rischio considerando almeno i dati e le informazioni derivanti dall'attività del controllo ufficiale e dai sistemi informativi già in uso.

Inoltre, la categorizzazione del rischio degli allevamenti, secondo regole uniformi e fondate, consentirà alle autorità competenti una programmazione dei controlli efficace e mirata con risparmi evidenti per la pubblica

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

amministrazione, sia in termini di risorse finanziarie che umane, e riduzione degli oneri per gli operatori conformi alla normativa in termini di minor frequenza dei controlli a cui sono assoggettati.

Sia il Veterinario Ufficiale che il Veterinario Aziendale -figura istituita nel D. Lgs. n. 196/1999 e successivamente definita con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale della 07/12/2017 "Sistema di reti di epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale"raccolgono dati allevamento durante lo svolgimento dei controlli, rispettivamente ufficiali e in autocontrollo.

Classyfarm elabora successivamente i dati relativi ad ogni allevamento censito in Banca Dati Nazionale e, tramite dei coefficienti numerici di conversione, produce indicatori che indicano i livelli di rischio dell'allevamento.

In virtù del fatto che il sistema di epidemiosorveglianza entrerà a pieno regime nel mese di Gennaio 2021, in data odierna, l'operatore può decidere di aderire oppure di non aderire al sistema *Classyfarm*, intraprendendo in tal modo le due procedure differenti che seguono.

1.-Procedura di adesione

Nel caso di adesione, l'operatore, tramite il Veterinario Aziendale, assolve all'obbligo di tenuta delle registrazioni previste dal Regolamento (CE) n. 852/2004 *sull'igiene dei prodotti alimentari*, punti 7, 8, 10 Allegato I parte A, punto III.

A tal proposito, si riportano per esteso i punti 7 e 8 dell'Allegato I parte A, punto III del Reg. (CE) n. 852/2004: "Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli inmodo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta" (punto 7 Allegato I parte A, punto III).

Il punto 8 Allegato I parte A, punto III riporta che "Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- c) l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
- d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e

14

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale".

2.-Procedura di non adesione

Nel caso di mancata adesione al sistema parte dell'allevatore. categorizzazione del rischio di ogni allevamento censito in Banca Dati Nazionale sarà effettuata considerando i dati resi disponibili dalle attività del controllo ufficiale e dai sistemi informativi e banche dati in uso (verranno quindi esclusi in tal senso i dati ricavati dall'attività in autocontrollo dell'operatore, venendo meno la figura del Veterinario Aziendale).

L'allevatore che sceglie di aderire al sistema può agire in modo più mirato sugli aspetti negativi dell'azienda, con lo scopo di garantire un miglioramento in termini di sanità animale e di produttività del suo allevamento.

Il ruolo dei Veterinari e i controlli ufficiali nel sistema di epidemiosorveglianza

Classyfarm propone tre figure che assumono un ruolo cardine all'interno del sistema di epidemiosorveglianza:

- -Veterinario aziendale;
- Veterinario certificatore;
- o -Veterinario ufficiale.

Mentre il *Veterinario Aziendale* è la figura designata dal D.M. Sal. 7/12/2017 e deputata a consultare e ad inserire i dati raccolti in allevamento all'interno del sistema, il *Veterinario Certificatore* -o veterinario valutatore- è una figura esterna e indipendente dall'allevamento ma strettamente correlata al Veterinario Ufficiale e deputata ad inserire nel sistema i dati attinenti benessere e biosicurezza.

Il Veterinario Certificatore, inoltre, deve:

- aver seguito un corso per Veterinario
 Aziendale ed essere inserito
 nell'elenco pubblico dei Veterinari
 Aziendali tenuto da FNOVI;
- aver seguito un corso specialistico Classyfarm sulla specie di allevamento di interesse;
- o aver seguito un corso di 24 ore sulle tecniche di audit (norma UNI EN ISO 19011) ed essere nell'elenco tenuto dall'Ente di certificazione.
- Il *Veterinario Ufficiale*, essendo Classyfarm un sistema dinamico, si configura come '*osservatore*' della realtà aziendale, per poi diventare, al fine di programmare i controlli ufficiali, parte attiva del sistema stesso.

Infatti, il Veterinario ufficiale è designato non soltanto per consultare ed inserire i dati raccolti in allevamento all'interno del sistema (al pari del Veterinario aziendale) ma anche:

o ad abilitare/disabilitare gli utenti Vetinfo appartenenti all'ASL che chiedono l'accesso o la revoca dell'accesso a Classyfarm;

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

- a consultare i cruscotti predisposti per l'ASL;
- o a scaricare i dati di competenza dell'ASL.

Poichè il Veterinario ufficiale è chiamato a valutare le conformità legislative o le non conformità legislative sul benessere animale in allevamento, deve effettuare un'accurata disamina degli animali stessi, con lo scopo di poter convalidare o meno la decisione di conformità legislativa.

Il rilievo degli indicatori di benessere animale nella fase valutativa da parte del Veterinario ufficiale, è importantissima in quanto egli valuta lo stato di benessere o di malessere dei capi presenti in azienda nel corso del controllo.

Infatti, sebbene un animale si trovi in una situazione ottimale di allevamento e rispetti la piena conformità legislativa, può comunque non godere del suo benessere in quanto inserito in un contesto ambientale negativo.

Dal mese di Gennaio 2021, mese di avvio di Classyfarm a pieno regime, il Veterinario ufficiale potrà servirsi dei dati raccolti e della categorizzazione del rischio di ogni allevamento ricavato al 31 Dicembre 2020, al fine di programmare i controlli ufficiali per l'anno 2021.

I controlli ufficiali vengono effettuati tramite l'utilizzo di apposite check list, scaricabili dal sito di Classyfarm o da Vetinfo, all'interno delle quali sono presi in considerazione i criteri di valutazione per i requisiti del controllo ufficiale.

Tali criteri riguardano, per gran parte, gli aspetti del D. Lgs 26 Marzo 2001, n. 146, al seguito riportati:

- informazioni specifiche e raccolta di dati aziendali;
- controllo appartenente al campione condizionalità;
 - -personale;
 - -ispezione e controllo degli animali;
 - -tenuta dei registri;
 - -libertà di movimento;
 - -edifici e locali di stabulazione;
 - -attrezzatura automatica e meccanica;
 - -alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze;
 - mutilazioni;
 - -procedure di allevamento;
 - -animal based measures (ABM).

A completamento della valutazione, è inserita anche una parte relativa ai provvedimenti adottati dal Veterinario ufficiale, nonché alle eventuali prescrizioni o sanzioni applicate.

Le attività di rilevazione del Veterinario Ufficiale, inserite al termine di ogni singolo quesito, vengono suddivise in opzioni di scelta, riportate per praticità nella Tabella II.

Tabella II: Attività di rilevazione del Veterinario Ufficiale riportate come opzioni di scelta (fonte: check list controllo ufficiale bovini e bufalini 2020)

SCALA E LIVELLO AZIONI INTRAPRESE

15

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

DELLA NON	DALL'AUTORITA'	
CONFORMITA'	COMPETENTE	
SI-CONFORME	NESSUNA	
No- non conforme	Richiesta di rimediare	
n.c. minore	alle non conformità	
categoria A	entro un termine	
	inferiore a tre mesi	
	nessuna sanzione	
	amministrativa o penale	
	immediata	
No- non conforme	Richiesta di rimediare	
n.c. minore	alle non conformità	
categoria B	entro un termine	
	superiore a tre mesi	
	nessuna sanzione	
	amministrativa o penale	
	immediata	
No- non conforme	Sanzione amministrativa	
N.C. maggiore	o penale immediata	
Categoria C		
NA non applicabile		
OTTIMALE-	Facoltativo (in aggiunta	
superiore al requisito	a conforme) *	
previsto		
Evidenze	indicare ogni evidenza	
	idonea a dimostrare	
	conformità o non	
	conformità alla	
	normativa o requisiti	
	superiori rispetto al	
	livello minimo	
*f1		

^{*}fondamentale per ottenere una corretta valutazione del rischio sul portale Classyfarm

Il benessere della bovina da latte e del vitello in allevamento

Considerando che il benessere animale viene accertato non solo valutazione delle condizioni di vita dell'animale, ma anche dalle sue capacità di adattarsi all'ambiente in cui vive (condizione ambientale negativa, normale o positiva) e dal rispetto dei suoi fabbisogni e, poiché "la sanità animale e il benessere animale sono interconnessi, una miglior sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali e viceversa" (Reg. UE n. 2016/429,

considerando n. 7), è possibile classificare gli allevamenti in tre distinti livelli:

- livello 1 negativo o distress (difficile garanzia del rispetto delle cinque libertà);
- livello 2 normale o nostress (plausibile rispetto delle cinque libertà);
- livello 3 positivo o eustress (ottimale rispetto delle cinque libertà).

Tale valutazione prende in esame anche le condizioni ambientali e gestionali e la presenza/assenza di effetti avversi; queste rilevazioni saranno differenti in base al livello:

- o scadenti per il livello 1
- o buone per il livello 2
- o ottimali per il livello 3

L'analisi degli indicatori di benessere animale considera i requisiti previsti dal D. Lgs n. 146/2001 (Dir. 98/58/CE) e dal D. Lgs n. 126/2011 (Dir. 2008/119 CE) e dai rapporti EFSA.

Pertanto, gli indicatori vengono valutati su ampio spettro e ricavati dall'analisi di quattro aree:

- o area A: management aziendale e personale
- o area B: strutture ed attrezzature
- o area C: animal based measures (ABMs)
- o grandi rischi e sistemi di allarme

17

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

o biosicurezza.

Per ogni quesito sono previste tre tipologie di risposta,

- o INSUFFICIENTE,
- o ACCETTABILE,
- o OTTIMALE.

sulla base della presenza o assenza di *non conformità;* il livello ottimale corrisponde ad un livello superiore di benessere animale.

Al termine della compilazione del questionario viene creato un elaborato contenente il valore complessivo del benessere animale e il valore di ogni area, e vengono evidenziati i punti critici, comprese le non conformità.

Sono proposte due check list per la bovina da latte, disponibili sul sito <u>www.classyfarm.it-veterinario aziendale</u> e denominate "Rev. 1-2019", di cui una per la stabulazione libera (con 105 items o quesiti) e una per la stabulazione fissa (con 99 items).

I primi 15 items di entrambe le check list riguardano la biosicurezza dei ruminanti.

Ş

RUOLO DELLA BIOSICUREZZA ALL'INTERNO DI CLASSYFARM

La biosicurezza è definita come "strumento indispensabile per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale" (Reg. UE n. 2016/429, considerando n. 43) e assume un significato preventivo di

notevole importanza, qualora applicata nelle modalità corrette.

La biosicurezza si suddivide in esterna (prevenzione dell'introduzione di malattie animali trasmissibili in allevamento) ed interna (limitazione della diffusione delle malattie stesse all'interno dell'allevamento) e basa le sue fondamenta su quattro pilastri:

- PREVENZIONE (misure necessarie ad impedire l'introduzione di nuove malattie/infezioni in una popolazione sana);
- PROFILASSI (misure adottate per prevenire la diffusione di malattie/infezioni in una popolazione);
- CONTROLLO (misure atte a diminuire la frequenza di una malattia/infezione in una popolazione);
- ERADICAZIONE (misure atte ad eliminare un agente patogeno da una popolazione).

La biosicurezza, oltre ad avere lo scopo di proteggere gli animali dalle malattie trasmissibili, ha anche il compito di ridurre il consumo di antimicrobici e di garantire, in tal modo, anche una migliore redditività dell'allevamento.

Per questo motivo, la biosicurezza è strettamente interconnessa a Classyfarm: "una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali e viceversa" (Reg. UE n. 2016/429, considerando n.7).

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



18

M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

Al fine di controllare il rischio di introduzione e/o diffusione di una malattia animale trasmissibile allevamento, l'allevatore deve maturare una piena consapevolezza di quali sono i pericoli ed i rischi effettivi della sua azienda ed elaborare un piano biosicurezza che gli consenta fronteggiare eventuali non conformità rilevate.

Il veterinario -aziendale o ufficiale- è chiamato a valutare quali procedure di biosicurezza mette in atto l'allevatore e valutarne la loro efficacia.

La biosicurezza si basa sui seguenti principi:

o Gestione delle movimentazioni.

Rappresenta il maggior fattore di rischio di introduzione di una malattia animale trasmissibile in legata allevamento, non solo all'ingresso dei capi in azienda e alla reintroduzione dei propri animali dall'alpeggio piuttosto che da una fiera, ma anche allo spostamento dei bovini in locali differenti della stessa azienda. Risulta fondamentale, ai fini della biosicurezza, identificare tali animali e la loro provenienza, nonché lo status sanitario e porli in quarantena al momento dell'arrivo.

 Igiene generale della stalla e dei locali di servizio

Questa valutazione riguarda le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti di stabulazione e delle aree di deposito delle attrezzature, il rispetto di un adeguato periodo di vuoto sanitario e l'applicazione di un piano di derattizzazione.

o Personale

operatori Gli devono essere adeguatamente formati e lavorare preferibilmente in un solo presenza allevamento. La procedure operative scritte attinenti ogni mansione del personale è un valore aggiunto e viene considerata positivamente.

§

CLASSYFARM: CASE REPORTS

Al fine di comprendere la realtà di Classyfarm sul territorio nazionale e, a completamento dell'analisi giuridica svolta, si riportano alcuni "case reports". Per motivi pratici, verranno considerati e descritti solamente alcuni items di ogni area, attinenti ai vitelli e alle bovine da latte, reinviando il lettore al sito www.classyfarm.it. per la consultazione completa di tutti i parametri.

Caso 1

Stalla a stabulazione fissa, presenza di bovine adulte in posta, legate a catena. La gestione dei gruppi (item n. 18 area A-management aziendale e personale) è accettabile in quanto gli animali adulti sono tenuti assieme e indivisi, mentre le manze si trovano in un box collettivo, non visibile nella fotografia dell'azienda.

Ogni singola dispone di posta abbeveratoi funzionanti per tutti gli animali (item n. 29 area A-accettabile), mentre la razione è empirica, senza calcoli relativi ai fabbisogni (item n. 24 A-insufficiente). area adibito decubito è Lo spazio al accettabile in quanto è discretamente

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

pulito e gestito sufficientemente (item n. 33 area A); il materiale di lettiera, costituito da paglia, è presente in scarsa quantità (item n. 47 area B-strutture ed attrezzature).

Poiché l'allevatore pratica l'alpeggio per un periodo di almeno 60 giorni l'anno, la tipologia di stabulazione degli animali oltre i 6 mesi d'età è ottimale (item n. 43 area B).

Tutti gli animali hanno a disposizione una posta e nessuno è collocato in aree non previste e non idonee (item n. 44 area B-accettabile).

Non viene fatto uso di educatori elettrici (item n. 53 area B).

Poiché la stalla è ventilata naturalmente, pur non essendo dotata di impianti di ventilazione, le condizioni microclimatiche ed i parametri di temperatura e umidità risultano essere adeguati (item n. 66 area B).

Il parametro illuminazione artificiale è valutato positivamente per questa struttura, in quanto consente di ispezionare le bovine anche durante la notte, con un'intensità maggiore di 30 lux (item n. 68-area B).

Per quanto concerne l'area C -*Animal Based Measures*- si prende in considerazione la valutazione dei seguenti parametri:

-stato di nutrizione: tutti gli animali presentano un BCS di 3-3,5 (item n. 72-ottimale);

-pulizia degli animali: meno del 10% delle bovine sono sporche (item n. 75-ottimale);

-lesioni cutanee: alcuni animali presentano lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli, mentre nessun animale presenta lesioni al

collo dovute alla catena (item n. 78-accettabile). Le lesioni cutanee, al garretto e al ginocchio sono indicatori della qualità della lettiera (come già specificato, il materiale della lettiera è presente in scarsa quantità-item n. 47 area B);

-adeguatezza dell'area di riposo: sebbene le poste fisse siano strutturate in modo tale da consentire alle bovine di alzarsi, sdraiarsi, nutrirsi ed abbeverarsi senza difficoltà, alcune bovine si coricano in modo obliquo, pertanto il giudizio dell'item n. 85 è insufficiente.

L'azienda rispetta le procedure di biosicurezza (item da 1 a 15 check list stabulazione fissa) in modo accettabile, anche se in assenza di procedure scritte. Effettuando l'alpeggio, l'allevatore è particolarmente attento alla rientroduzione dei propri animali in azienda ed esegue la quarantena in modo corretto.

Tuttavia, l'allevatore stesso presenta una parziale conoscenza della condizione sanitaria relativa a IBR e Paratubercolosi. In conclusione, pur mancando la valutazione degli altri item, l'allevamento è giudicato "accettabile".



Caso 1



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

§

Caso 2

Stalla a stabulazione fissa, presenza di bovine adulte in posta, legate a catena e di vitelli legati.

La gestione dei gruppi (item n. 18 area A-management aziendale e personale) è insufficiente in quanto vi è un unico gruppo di animali, costituito da capi in produzione e manze non separati.

La stalla non dispone di abbeveratoi in numero sufficiente per soddisfare le esigenze di abbeverata di tutti gli animali (item n. 29 area A-insufficiente), non consentendo un libero accesso all'acqua per tutti gli animali (item n. 57 area Bstrutture e attrezzature); la razione è empirica. calcoli relativi senza fabbisogni 24 (item n. area Αinsufficiente).

Lo spazio adibito al decubito è accettabile in quanto è discretamente pulito e gestito sufficientemente (item n. 33 area A); il materiale di lettiera, costituito da paglia, è presente in scarsa quantità (item n. 47 area B).

La tipologia di stabulazione degli animali oltre i 6 mesi d'età è insufficiente poiché è fissa per tutti gli animali per 365 giorni /anno (item n. 43 area B).

La superficie disponibile per il decubito non garantisce la disponibilità di almeno una posta strutturata-provvista di impronta di riposo, mangiatoia e abbeveratoio- per ogni animale: infatti, le bovine sono legate casualmente in poste di risulta. I vitelli sono collocati in aree non previste e non idonee (item n. 44 area B-insufficiente).

Non viene fatto uso di educatori elettrici (item n. 53 area B).

Nella stalla dell'azienda sono presenti tre vitelli di età inferiore alle otto settimane di vita: uno è legato alla parete tramite catena, gli altri due sono collocati in "box provvisori" costituiti di materiale plastico. La lettiera di cui dispone il vitello legato è presente in quantità modicamente sufficiente, mentre, pur non essendo visibile nella fotografia, è completamente assente all'interno dei due box ove sono collocati gli altri due vitelli. Poiché "basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto con meno di due settimane d'età in evidenti condizioni che non soddisfano il requisito di legge-lettiera dannosa per il vitello" (item n. 60 area B), il giudizio valutazione riferito questa a insufficiente.

L'item n. 61 area B-superficie dei vitelli fino a 8 settimane d'età, box singoloriporta che "le dimensioni del box singolo riferite ad un vitello di 6-8 settimane dovrebbero indicativamente una lunghezza di 130 cm ed una larghezza di 80 cm. Sebbene tali limiti di superficie non si applichino agli allevamenti con meno di sei vitelli presenti al momento della visita, basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo". Nel case report considerato, non solo i due box provvisori non rispettano le dimensioni fornite dalla norma, ma vi è anche la presenza di un vitello costantemente legato, motivo per cui viene assegnato il giudizio peggiorativo.

Tale valutazione negativa genera anche una non conformità legislativa, contravvenendo il par. 8 dell'Allegato I

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126, il quale riporta che "i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo per il periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione del latte e succedanei del latte...(omissis)"e "chiungue non osserva disposizioni di cui all'Allegato I, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro secondo l'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. *126*".

Poichè la stalla è ventilata naturalmente ed è dotata di impianti di ventilazione, le condizioni microclimatiche ed i parametri di temperatura e umidità risultano essere adeguati (item n. 66 area B).

Il parametro illuminazione artificiale è assente e pertanto è valutato negativamente per questa struttura (item n. 68-area B, insufficiente).

Per quanto concerne l'area C -Animal Based Measures- si considera la valutazione dei seguenti parametri:

-stato di nutrizione: le bovine presentano un BCS di 3,5-4,5 (item n. 72accettabile);

-pulizia degli animali: osservando un solo fianco e la parte posteriore del corpo, compresa la mammella, più del 20% delle bovine sono sporche (item n. 75-insufficiente);

-lesioni cutanee: alcuni animali presentano lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli, mentre nessun animale presenta lesioni al collo dovute alla catena (item n. 78-accettabile);

-adeguatezza dell'area di riposo: sebbene la stalla sia strutturata in modo tale da consentire alle bovine di coricarsi in modo corretto e contemporaneamente, senza presentare posture anomale o deformazioni scheletrico-articolari (item n.85-accettabile), mancano completamente le poste fisse e pertanto l'area di riposo non è adeguata.

L'azienda non rispetta nessuna delle procedure di biosicurezza (item da 1 a 15 check list stabulazione fissa) e l'allevatore non possiede nessuna conoscenza della condizione sanitaria relativa a IBR e Paratubercolosi.

In conclusione, pur mancando la valutazione degli altri item, l'allevamento viene giudicato "insufficiente".



Caso 2

§

Caso 3

Stalla a stabulazione libera di capacità totale di circa 200 capi, presenza di bovine adulte in cuccetta.

21

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

La gestione dei gruppi (item n. 18 area A-management aziendale e personale) è accettabile in quanto il numero di gruppi è pari a quello delle categorie di valutazione (manze, asciutta, lattazione).

La razione è specifica per ogni gruppo (item n. 24 area A-accettabile) e la stalla dispone di abbeveratoi funzionanti ed in numero sufficiente per soddisfare le esigenze di abbeverata di tutti gli animali (item n. 29 area A-accettabile).

La pulizia dei pavimenti e delle aree di camminamento non adibite al decubito (corridoi, passaggi, aree di esercizio) è discreta in quasi tutti i gruppi, sicuramente migliorabile nel gruppo di bovine in lattazione: infatti, l'area di camminamento è coperta di letame ma consente alle bovine di spostarsi senza scivolare- (item n. 33 area A-accettabile). spazio adibito al decubito è accettabile in quanto è discretamente pulito e gestito sufficientemente (item n. 36 area A); il materiale di lettiera, costituito da paglia, è presente in abbondante quantità, è ben conservato ed assorbente (item n. 54 area B-strutture e attrezzature-giudizio ottimale).

L'azienda utilizza il "sistema di flushing" per effettuare una migliore pulizia delle aree di camminamento degli animali, dei corridoi e dei passaggi.

Tale sistema, dotato di valvole pop-off, consente la rimozione completa e lo stoccaggio del letame con facilità.

Il sistema si basa sul ricircolo dei liquami: la parte liquida del letame, omogenizzata e deodorizzata, viene forzata nelle valvole poste all'estremità della stalla, garantendo in pochi secondi la pulizia delle corsie. E', quindi, un sistema automatizzato che non spreca acqua o altre sostanze ma fa circolare il

liquame trattato dal separatore. Inoltre, è di facile installazione su impianti vecchi e nuovi e non richiede ingenti opere murarie (sistemi di pulizia e lavaggio con sistema flushing: http://www.doda.com/sistemi-di-pulizia-lavaggio-con-sistema-flushing/).



Esempio di flushing

La tipologia di stabulazione degli animali oltre i 6 mesi d'età è ottimale in quanto è libera per tutti gli animali con possibilità per le bovine adulte di accedere ad un'area di esercizio di superficie totale pari a 4-5 metri quadri/capo (item n. 48 area B).

La superficie disponibile per il decubito è pari a 6-7 metri quadri/capo e garantisce l'utilizzo di una cuccetta per animale (item n. 49 area B-accettabile).

La stalla ove sono ubicate le bovine da latte consente un utilizzo completo ed uniforme degli spazi di riposo e le cuccette rispettano i parametri tecnici minimi per il dimensionamento delle stesse: lunghezza 2,30-2,50 metri e larghezza 1,20-1,30 metri (item n. 53 area B-giudizio ottimale).

La pavimentazione è idonea e rugosa per la maggior parte delle superfici su cui camminano gli animali, consentendone il movimento senza scivolamento (item n. 57 area B-accettabile).

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

Poichè la stalla è ventilata naturalmente ed è dotata di impianti di ventilazione senza sistemi di controllo automatici, le condizioni microclimatiche ed i parametri di temperatura e umidità risultano essere adeguati (item n. 75 area B).

Il parametro illuminazione artificiale è valutato positivamente per questa struttura, in quanto garantisce almeno 40 lux anche durante la notte (item n. 77-area B, ottimale).

Per quanto concerne l'area C -Animal Based Measures- si considera la valutazione dei seguenti parametri:

-stato di nutrizione: meno del 5% delle bovine presenta un BCS oltre i limiti (item n. 81-ottimale);

-pulizia degli animali: osservando un solo fianco e la parte posteriore del corpo, compresa la mammella, meno del 10% delle bovine sono sporche (item n. 84-ottimale);

-lesioni cutanee: alcuni animali presentano lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli (item n. 87-accettabile);

Il test di fuga all'uomo (item n. 78 area C) è valutato positivamente per questa struttura; consente, infatti, l'avvicinamento delle bovine fino a pochi centimetri dall'uomo. Tale prova è indicativa del fatto che gli animali, quali esseri sociali, manifestano e godono appieno del loro benessere.

Gli animali presenti in azienda sono ispezionati più di due volte al giorno da due operatori adeguatamente formati (item 16-17-19 area A-giudizio ottimale).

L'azienda è dotata di robot di mungitura e la sala di mungitura si presenta pulita, senza feci su pavimenti e muri (item n. 43 area A-ottimale) e di facile accesso dalla sala d'attesa. Quest'ultima è corretta in relazione ai metri quadri/capo (1,6-1,8 metri quadri/capo) con tempi di attesa compresi tra 60 e 90 minuti (item n.73 area B-accettabile). Le operazioni di mungitura e igiene della mammella sono condotte in modo adeguato, con rispetto dei tempi ossitocinici ed utilizzo di pre/post dipping con spray o con bicchierini puliti (item n. 44 area Aottimale). L'impianto di mungitura viene sottoposto a manutenzione in modo programmato, ricambiando le soggette ad usura e viene tenuto un registro delle operazioni (item n. 74 area B-ottimale).

L'ottimale status sanitario dell'allevamento si evince anche dal fatto che sono effettuati un numero di trattamenti annui per mastiti cliniche inferiore al 40% del numero di bovine in lattazione (item n. 92 area C-ottimale) e la conta delle cellule somatiche tramite media geometrica mobile è minore di 300.000 cellule/ml (item n. 91 area C-ottimale).

L'azienda è dotata di box preparto/parto con lettiera pulita e rispetta i tempi di spostamento delle bovine all'interno dei box stessi -10 o 12 giorni prima della data prevista del parto-(item n. 39 area A-accettabile). La superficie disponibile per il decubito è di 7 metri quadri/capo (item n. 51 area B-accettabile).

Vicino alla sala mungitura è presente un locale infermeria identificato e dotato di lettiera permanente (item n. 71 area Bottimale).

Poichè vengono effettuati piani di pareggio annuali degli unghioni (item n.

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

42 area A-accettabile), le patologie podali sono adeguatamente prevenute e la prevalenza di zoppie si attesta tra il 4-8% di animali zoppi (item n. 90 area C-accettabile).

Tutte le bovine possono alimentarsi contemporaneamente (razione con unifeed -item n. 60 area B: accettabile) e la stalla è dotata di rastrelliera antisoffocamento, che garantisce uno spazio di 63 cm lineari/capo (item n.39 area B-ottimale).

Gli abbeveratoi sono in numero superiore al previsto -minimo un abbeveratoio ogni 10 animali- (item n. 64 area B-ottimale), sono puliti e l'acqua è limpida (item n. 30 area A-accettabile). Le analisi della qualità dell'acqua sono effettuate annualmente (item n. 15 area biosicurezza).

L'azienda rispetta tutte le procedure di biosicurezza, tra cui la presenza di un piano di derattizzazione e di procedure scritte in un manuale di biosicurezza in merito alle precauzioni da adottare per l'ingresso di visitatori (item da 1 a 15 check list stabulazione libera).

Inoltre, l'allevatore possiede un'adeguata conoscenza della condizione sanitaria relativa a BVD-MD, IBR e Paratubercolosi (applicazione dei corretti piani operativi di prevenzione e controllo).

In conclusione, pur mancando la valutazione degli altri item, l'allevamento viene giudicato "ottimale".



Caso 3

§

CONCLUSIONI

Nei tre case reports discussi, si evince che è rispettata l'applicabilità del quadro legislativo in campo e, in particolare, nel case report n. 2, la valutazione negativa genera anche una non conformità legislativa, contravvenendo il par. 8 dell'Allegato I previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126, il quale riporta che "i vitelli non devono essere legati...(omissis)".

Si evidenzia che la violazione alla deroga contenuta nell'art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 126/2011, non può essere soggetta soltanto a prescrizioni, ma deve essere sanzionata da parte dell'autorità sanitaria competente.

di continuazione del In caso comportamento illecito da parte dell'allevatore, il Veterinario ufficiale deve ricorrere allo strumento sanzionatorio, con la finalità di tutela del benessere animale e di conformità alla norma.

Il sistema di epidemiosorveglianza Classyfarm è un contributo positivo usufruibile sia da parte del Veterinario

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

ufficiale che da parte dell'allevatore, in quanto consente al primo di effettuare controlli meno numerosi e mirati alle "aziende problema" -garantendo anche un cospicuo risparmio alla Pubblica Amministrazione, in sintonia con le disposizioni contenute nel Reg. UE n. 625/2017, in relazione alla programmazione dei controlli ufficiali 'mirati'-, al secondo di sanare eventuali punti critici della propria azienda, migliorandone la gestione, la redditività e gli standard produttivi.

Peraltro, le misure di biosicurezza, dalle quali non si può prescindere, rappresentano la chiave di volta su cui agire per risanare l'azienda, ottimizzare le produzioni zootecniche, ridurre il consumo del farmaco in allevamento.

È fondamentale che tutte le figure che ruotano attorno al settore zootecnico, specialmente Veterinari ufficiali, Veterinari aziendali e operatori, rispettino i protocolli di biosicurezza, nell'ottica di prevenire l'introduzione di malattie animali trasmissibili in allevamento.

Gli indicatori di benessere animale per la specie bovina, in particolare per la bovina da latte, sono indici di riferimento dello status sanitario, comportamentale e ambientale dell'animale.

Nella maggior parte dei casi, infatti, forse anche in virtù del fatto che il bovino è un animale sociale ed "è addomesticato da 10.000 anni e non ha di per se un comportamento innato di fuga dall'uomo, a meno che non si trovi in una condizione di disagio", l'animale tende ad avvicinarsi all'uomo (test di fuga positivo), salvo quando l'uomo stesso fa uso di strumenti di offesa (pungoli elettrici, strumenti appuntiti,

badili, vocalizzazione improvvisa e violenta).

Analogamente al test di fuga dall'uomo, anche la pulizia dell'animale, le lesioni cutanee e le zoppie (ABMs -Animal Based Measures), sono rappresentativi sia del comportamento dell'uomo che della qualità dell'ambiente di vita del bovino e, se sono indici a cui è assegnato un giudizio negativo, sono l'espressione finale di scadenti condizioni di gestione o di struttura dell'azienda.

Pertanto, nella pratica, al fine di tutelare la sanità animale e la sanità pubblica, si auspica una maggior collaborazione tra Veterinari ufficiali, Veterinari aziendali e allevatori e zoonomi, nonchè una piena attuazione del quadro legislativo e una "minor flessibilità" nella applicazione delle norme, in modo da correggere e sanare le non conformità degli allevatori poco meritevoli e premiare, invece, gli allevatori meritevoli, nell'ottica di garantire su tutto il territorio nazionale "un'uniformità One Health".

§

BIBLIOGRAFIA

-www.classyfarm.it

-http://www.doda.com/sistemi-dipulizia-lavaggio-con-sistema-flushing/

-"L'importanza del benessere animale in Italia ed il ruolo del Medico Veterinario"

Dott.ssa Gaetana Ferri, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute-

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari.

- -Benessere animale: analisi normativa e degli strumenti in atto in Europa Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali-Documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2007-2013
- -"Il sistema Classyfarm benessere bovino da latte" e "il sistema Classyfarmbiosicurezza ruminanti" Corso CReNBA a cura di L. Bertocchi, F. Vezzoli, F. Fusi in data 3-10/09/2019
- -Linee guida per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell'allevamento bovino da latte L. Bertocchi, F. Fusi, A. Angelucci, V. Lorenzi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna Bruno Umbertini-Rev. 018, Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale.
- -Biosicurezza Ruminanti: linee guida per la categorizzazione del rischio negli allevamenti
- L. Bertocchi, F. Fusi, A. Angelucci, V. Lorenzi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna Bruno Umbertini- anno 2018, Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale.
- -D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria e ss.m.i.
- -Decreto Legislativo 26 Marzo 2001, n. 146, Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Pubblicato nella GURI 24 Aprile 2001, n. 95.

-Regolamento (CE) n. 852/2004, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Pubblicato nella GUUE 30 Aprile 2004, L 139.

-Regolamento (CE) n. 1/2005

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97".

Pubblicato nella GUUE 05 Gennaio 2005, n. L 003.

-Nota Min. Sal. Prot. n. DGVA/10/27232-P del 25 luglio 2006 Nota esplicativa delle procedure per il controllo benessere animale negli allevamenti di vitelli-applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, come modificato dal D.Lgs 01 settembre 1998, n. 331.

-Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA)

Piano Nazionale Benessere degli animali da reddito.

Pubblicato in data 5 Agosto 2008, a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

-Decreto Legislativo n. 7 luglio 2011, n. 122, Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Pubblicato nella GURI 2 Agosto 2011, n. 178.

REG. TRIB. DI MILANO N. 174/67 DEL 29 MAGGIO 1967 – ISSN 0300-3485



M. BEGHETTO, A. GENTILE, P. FOSSATI, L. ROSSI G. RUFFO

-Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 126, Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Pubblicato nella GURI 4 Agosto 2011, n. 180.

-Regolamento UE n. 2016/429, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo "alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

Pubblicato nella GUUE 31 Marzo 2016, n. L 84.

-D.M.Sal. 7 Dicembre 2017

Decreto 07/12/2017 attinente "Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale".

Pubblicato nella GURI 5 Febbraio 2018, n. 29

-D.M.Sal. n. 1867 del 18/01/2018

DM. n. 1867 del 18/01/2018 attinente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Pubblicato nella GURI 6 Aprile 2018.

-Manuale Veterinario Aziendale

Manuale Operativo adottato in attuazione del Decreto del Ministro della Salute 7 Dicembre 2017-Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale.

A cura del Ministero della Salute-Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari, Roma, 17 Gennaio 2019.

-Immagini dei cases reports, Prof. Arcangelo Gentile, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università Alma Mater Studiorum, Bologna.

27